

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

- a. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
- b. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

- a. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 punto b, facendo riferimento a tutti gli anni accertabili (in base alla legge in vigore) o già oggetto di accertamento, a seguito: di omessa o infedele denuncia; di parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria; di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva.
- b. Più precisamente si avrà irregolarità tributaria e pertanto l'applicazione del presente regolamento quando il debito è superiore all'importo di Euro 100,00.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

- a. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, così come determinata all'art. 2, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi né l'invio di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento se non viene regolarizzata la loro posizione tributaria nei confronti del Comune.
- b. All'atto della richiesta di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
- c. In caso di regolarità tributaria l'ufficio tributi emetterà l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione all'ufficio competente.
- d. In caso di esito negativo si applicherà quanto previsto dall'art. 4 al punto c. e seguenti.
- e. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 punto b. mediante esibizione delle quietanze di pagamento. Più precisamente tale documentazione dovrà essere consegnata all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione all'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 4

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

- a. In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio competente provvede a inviare all'ufficio tributi, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
- b. L'ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica.
- c. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio tributi comunicherà all'ufficio interessato la situazione di irregolarità per cui lo stesso dovrà procedere con la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

- d. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi verrà emesso dall'ufficio competente il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
- e. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione verrà revocata.
- f. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria saldando quanto dovuto e consegnando la quietanza di pagamento all'ufficio tributi. Oppure, potranno chiedere una rateizzazione del proprio debito, in tal caso, su espressa richiesta del contribuente, l'ufficio tributi potrà concederla con le seguenti modalità:
- per debiti da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00, massimo 10 rate mensili;
 - per debiti da Euro 1.000,01 ad Euro 2.000,00, massimo 15 rate mensili;
 - per debiti da Euro 2.000,01 ad Euro 3.000,00, massimo 20 rate mensili;
 - per debiti sopra Euro 3.000,01, il numero delle rate che potranno essere concesse, verrà valutato dal Funzionario responsabile del tributo in relazione alle condizioni economiche del contribuente.
- g. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.
- h. Si precisa che non può essere richiesta una nuova rateizzazione qualora non sia ancora conclusa la precedente.
- i. In caso di accoglimento del piano rateale come sopra indicato, la procedura verrà sospesa per tutta la durata del piano stesso.
- j. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, fa decadere il contribuente dal beneficio facendolo tornare nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, pertanto l'ufficio tributi comunicherà immediatamente all'ufficio competente la necessità di emettere un provvedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività che verrà notificata al contribuente entro 15 giorni lavorativi.
- k. La concessione di rateizzazione in caso di debito superiore ad Euro 10.000,00 è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

- a. Spetterà all'ufficio tributi svolgere con cadenza semestrale le verifiche sui soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive per i quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

Art. 6

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

- a. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l'ufficio tributi chiederà agli eventuali concessionari la situazione debitoria del contribuente oggetto di verifica.
- b. Gli altri uffici coinvolti sono tenuti a prestare idonea e tempestiva collaborazione all'ufficio tributi.

Art. 7

(Norma di rinvio)

- a. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.